



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 8 del 26/09/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Legge annuale per il mercato e la concorrenza</u>	Tutti
2. <u>Il ravvedimento operoso della comunicazione IVA</u>	Soggetti con Partita Iva
3. <u>Novità ACE (Aiuto crescita economica) per i soggetti IRPEF</u>	Imprenditori individuali, società di persone
4. <u>Iper ammortamento: proroga e faq del MISE</u>	Titolari di reddito d'impresa
5. <u>Ravvedimento operoso per omessa registrazione della proroga/risoluzione delle locazioni in cedolare secca</u>	Tutti
6. <u>Riforma del Terzo Settore</u>	Enti no profit

1. LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

L'entrata in vigore, dal 29/08/2017, della c.d. "Legge per il mercato e la concorrenza" ha introdotto alcune novità normative delle quali riportiamo una breve sintesi:

- **Assicurazioni:** è introdotto l'obbligo di praticare sconti significativi sulla polizza assicurativa a chi sottoscrive clausole anti-frode come per esempio l'installazione della scatola nera (strumento i cui dati registrati avranno pieno valore probatorio).
- **Fondi pensioni:** viene prevista la possibilità di anticipare la liquidazione del fondo pensione fino a 5 anni prima della maturazione del diritto.
- **Energia:** piena liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas dal 01/07/2019 e introduzione dell'obbligo di rateizzare le fatture con importo elevato, c.d. "maxi-bollette".
- **Banche:** per i contratti di mutuo e leasing viene introdotta la possibilità di sostituire la polizza assicurativa accessoria offerta dalla banca con una polizza stipulata autonomamente.
- **Farmacie:** è stato eliminato il limite massimo di quattro farmacie per farmacista e introdotta la possibilità di esercizio in forma di società di capitali con soci non titolari diversi da farmacisti.
- **Strutture ricettive:** possibilità di offrire sconti maggiori rispetto ai prezzi praticati online grazie all'abolizione della parità tariffaria nei rapporti tra gli intermediari.
- **Sovvenzioni:** le associazioni, le fondazioni e le ONLUS che abbiano ricevuto sovvenzioni da enti pubblici devono pubblicare le relative informazioni sui propri siti o portali. Le imprese che abbiano ricevuto da enti pubblici sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere devono darne menzione nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. L'obbligo di indicazione scatta dall' 01/01/2018 e l'inosservanza è sanzionata con la restituzione delle somme ricevute. È prevista l'esenzione se i contributi ricevuti non superano i 10.000 euro.
- **Professionisti:** per tutte le professioni regolamentate è previsto l'obbligo di rilasciare un preventivo in forma scritta sottoscritto per accettazione dal cliente.
- **Assicurazioni per i professionisti:** le polizze assicurative, comprese quelle in corso di validità, devono prevedere un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento relative a fatti avvenuti durante il periodo di copertura; la maggior garanzia vale per le domande di risarcimento avanzate entro 10 anni.
- **Avvocati:** l'esercizio della professione in forma societaria è consentito alle società di persone, di capitali o cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'ordine territoriale. Le società devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. I soci per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero professionisti iscritti in altri albi professionali;
 - b. La maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati e comunque non vi possono partecipare soggetti estranei alla compagine sociale.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- **Notai:** obbligo di pubblicizzazione degli onorari e aumento del numero di notai per abitante e per area territoriale. Viene inoltre introdotto l'obbligo di versamento su un conto corrente dedicato di tutte le somme dovute a titolo di tributi, spese anticipate ex art 15 del DPR 633/72 e ogni altra somma trattenuta. Tali somme sono escluse dalla successione del notaio e sono impignorabili.
- **Ingegneri:** le società di ingegneria possono ora accettare commesse da privati; devono stipulare una polizza di assicurazione e garantire che le attività siano svolte da professionisti nominativamente indicati.
- **Odontoiatri:** sono state introdotte nuove norme per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria ed all'interno di strutture sanitarie polispecialistiche.
- **Leasing:** con [l'articolo 1 comma 136](#) viene introdotta la definizione normativa di locazione finanziaria, prima non esistente. Si stabilisce inoltre che il mancato pagamento di almeno 6 canoni mensili o 2 trimestrali per i leasing immobiliari ovvero 4 mensili per gli altri contratti di locazione finanziaria, costituisce grave inadempimento e può essere causa di risoluzione del contratto.
- **Erogazioni liberali detraibili:** le erogazioni liberali destinate alle ONLUS e ad altri enti per cui è prevista la detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi possono essere effettuate anche tramite credito telefonico.

2. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA COMUNICAZIONE IVA

A decorrere dall'annualità fiscale 2017 è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Il **regime sanzionatorio** ha previsto in caso di **omessa/errata** comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA l'applicazione della **sanzione di 500 euro, ridotta a 250 euro** se la stessa è inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E ha riconosciuto l'applicabilità **dell'istituto del ravvedimento operoso** al fine di regolarizzare le violazioni commesse.

Distinguiamo quindi le seguenti casistiche:

1. Nel caso in cui la regolarizzazione è posta in essere **prima** della presentazione della dichiarazione IVA annuale sarà necessario procedere ad un invio integrativo della comunicazione omessa o errata, fermo restando il pagamento della sanzione sopramenzionata ridotta per effetto del ravvedimento operoso.
2. Nel caso in cui la regolarizzazione è posta in essere **direttamente con** la dichiarazione IVA annuale, sarà comunque dovuta la sanzione di 500 euro ridotta per effetto del ravvedimento operoso, ma non sarà necessario procedere all'invio integrativo della comunicazione.
3. Infine nel caso in cui gli errori/omissioni **non siano sanati** nemmeno con la dichiarazione IVA annuale, sarà necessario presentare la sola dichiarazione IVA integrativa versando tuttavia:
 - La sanzione relativa alla comunicazione periodica delle liquidazioni di 500 euro ridotta per effetto del ravvedimento operoso;
 - La sanzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997, relativa all'integrazione della Dichiarazione, eventualmente ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.

3. NOVITA' ACE (AIUTO CRESCITA ECONOMICA) PER I SOGGETTI IRPEF

Il D.m. del 3 agosto 2017 fornisce indicazioni per l'applicazione delle nuove norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 per imprenditori individuali e società di persone **in contabilità ordinaria**.

Una delle principali modifiche ha previsto l'equiparazione delle regole di calcolo dell'agevolazione in esame alla disciplina prevista per i soggetti IRES (società di capitali).

In particolare la base di calcolo su cui applicare il rendimento nozionale è composta da una componente fissa ed una componente variabile:

- La **componente fissa** è determinata come differenza tra il **patrimonio netto al 31/12/2015** e il **patrimonio netto al 31/12/2010**. Preme sottolineare che tale componente rileva solo se positiva, se negativa viene assunta pari a zero.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- La **componente dinamica** equivale alla sommatoria degli **incrementi netti** del patrimonio netto **dal 1 gennaio 2016**.

Per incrementi netti si intende la differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, elencati nel dettaglio nella tabella che segue:

INCREMENTI	DECREMENTI
Conferimenti e versamenti in denaro da raguagliare all'anno in base alla data di versamento	Incrementi della consistenza dei titoli e valori mobiliari dal bilancio chiuso al 31.12.2010 al bilancio chiuso al 31/12/2016.
Rinuncia ai crediti da parte dei soci, raguagliabili all'anno in base alla data della rinuncia	Distribuzione di riserve pregresse formatesi dal 31/12/2010 al 31/12/2015.
Accantonamento di utili a riserve	Conferimenti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata o conferimenti destinati a società controllate o collegate.

Gli **utili** naturalmente rilevano in base all'**anno di maturazione** e non di accantonamento come previsto per le società di capitali, dal momento che nel caso dei soggetti IRPEF non esistono delibere assembleari per l'accantonamento degli utili.

4. IPER AMMORTAMENTO: PROROGA E FAQ DEL MISE

L'*iper* ammortamento, di cui abbiamo già ampiamente trattato nelle precedenti circolari, a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.L. 91/2017 è **stato prorogato al 30/09/2018**.

Dunque la maggiorazione del 150% si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico effettuati entro il 31 dicembre 2017, **ovvero entro il 30/09/2018**, a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A proposito dell'agevolazione segnaliamo al seguente [link](#) una serie di domande e risposte di approfondimento riguardanti proprio l'iper ammortamento e il maxi ammortamento dei beni immateriali pubblicate recentemente dal MISE.

5. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA/RISOLUZIONE DELLE LOCAZIONI IN CEDOLARE SECCA

La Risoluzione n. 115/E dell' 01/09/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di **sanare con il ravvedimento operoso** la mancata registrazione della proroga o risoluzione di un contratto di locazione per il quale si sia optato per il regime di tassazione in cedolare secca.

Ricordiamo che a partire dal 03/12/2016, con l'entrata in vigore del Dl. 193/2016, è **stata abolita la decadenza automatica dal regime opzionale per la cedolare secca** nel caso di mancata registrazione del contratto di proroga della locazione. È quindi fatto salvo il comportamento concludente del locatore, che abbia indicato in Dichiarazione dei Redditi la scelta per la cedolare secca e abbia tassato al 21% (o 10% in caso di canone concordato) i redditi da locazione. La sanzione prevista per la regolarizzazione (da applicare non solo in caso di mancata registrazione della proroga ma anche in caso di omessa registrazione della risoluzione del contratto) è fissata a 100 Euro, ridotti a 50 Euro in caso di regolarizzazione entro i 30 giorni.

La comunicazione preventiva all'inquilino della volontà di optare per la cedolare secca anche in sede di proroga è necessaria solo qualora tale scelta non sia stata indicata nel contratto originario.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

6. RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Segnaliamo al seguente [link](#) le slide elaborate dalla Dott.ssa Poletto e dal Dott. Colombo contenenti una panoramica generale sulla riforma del terzo settore, già preannunciatavi con una nostra comunicazione nel mese di luglio. Seguiranno approfondimenti sul tema.

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel.+ 011.538.386
Fax: +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00

